

I richiedenti protezione internazionale hanno accesso all'assistenza sanitaria?

L'art. 21 D. Lgs. 142/2015 prevede che i richiedenti protezione internazionale hanno accesso all'assistenza sanitaria secondo quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, fermo restando l'applicazione dell'articolo 35 del medesimo decreto legislativo nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale.

I titolari di permesso di soggiorno per richiesta protezione internazionale, così come i titolari di protezione internazionale e i titolari di permesso per motivi umanitari, hanno quindi l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale (art. 34 D. Lgs. 286/98).

Il rinvio all'art. 35 D. Lgs. 286/98, riguardante l'assistenza sanitaria agli stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale, determina che nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario, ai richiedenti protezione debbano comunque essere assicurate le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio ed essere estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva, senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti.

Deve tuttavia osservarsi che il rilascio di tesserino STP (Straniero temporaneamente presente) al richiedente asilo in attesa di iscrizione al Servizio sanitario appare improprio atteso che il richiedente asilo è regolarmente soggiornante fin dal momento della manifestazione di volontà di chiedere protezione internazionale.

L'Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 "[Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome italiane](#)" specifica che tra i richiedenti protezione internazionale devono essere ricompresi anche i titolari di permessi di soggiorno cd. Dublino e che gli stranieri in possesso di richiesta o di permesso di soggiorno per protezione internazionale, asilo politico, protezione sussidiaria, motivi umanitari in fase di prima iscrizione possono iscriversi al SSR temporaneamente, per la durata del permesso di soggiorno nella ASL in cui dichiarano di domiciliare, con l'obbligo, nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno di richiedere la variazione di domicilio alla Questura competente e di presentare alla ASL il permesso di soggiorno riportante il domicilio effettivo.

Inoltre per i richiedenti protezione internazionale, si prescinde dall'indicazione di domicilio riportato sul permesso di soggiorno e, in assenza di residenza, si fa riferimento all'autocertificazione di effettiva dimora o alla dichiarazione di ospitalità.

Nonostante l'Accordo della Conferenza Stato Regioni sancito a 20 dicembre 2012, l'accesso all'assistenza sanitaria per i richiedenti e i titolari di protezione internazionale varia a seconda delle Regioni.

In particolare, le principali differenze e difficoltà si riscontrano con riferimento all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria.

In materia di esenzione risulta tuttavia di fondamentale importanza quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea ed in particolare dall'art. 17 par. 4 della Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – trasposto in Italia con il D.Lgs. 142/2015 – per cui: "Gli Stati membri possono obbligare i richiedenti a sostenere o a contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e dell'assistenza sanitaria previsti nella presente direttiva, ai sensi del paragrafo 3, qualora i richiedenti dispongano di sufficienti risorse, ad esempio qualora siano stati occupati per un ragionevole lasso di tempo". In base a quanto specificato dalla Direttiva ma anche nel rispetto della Costituzione italiana che all'art.32 stabilisce l'accesso alle cure gratuite per gli indigenti, si ritiene che la partecipazione del richiedente asilo alla spesa sanitaria possa essere richiesta solo nel caso in cui egli sia capace di far fronte ai relativi costi e non si trovi dunque nella condizione di indigenza.

Difficoltà di iscrizione al Servizio Sanitario derivano inoltre dall'attribuzione ai richiedenti protezione internazionale di un codice fiscale provvisorio che differisce da quello definitivo perché numerico e non alfa numerico¹ e che non viene riconosciuto dai sistemi informatici di molte amministrazioni e aziende sanitarie.

¹ Comunicazione di Servizio n. 8 dell'Agenzia delle Entrate. Oggetto: Stranieri richiedenti protezione internazionale – attribuzione da parte della Questura/Polizia di frontiera con procedura telematica.

